

Legge regionale 24 maggio 2011, n. 11, *Disposizioni per l'ottimizzazione dell'attività amministrativa e il contenimento della spesa della Regione e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale*, (Bur 3 giugno 2011, n. 47)

*Art. 1*  
(Oggetto)

**1.** La presente legge detta disposizioni per l'ottimizzazione dell'attività amministrativa e il contenimento della spesa della Regione e degli enti del servizio sanitario regionale e in particolare per:

- a) la riduzione dei componenti dei collegi sindacali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), in attuazione in particolare di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- b) la razionalizzazione delle spese relative alle attività di formazione organizzate dalla Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione di cui all'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);
- c) l'espletamento delle attività necessarie alla programmazione di interventi strategici e dei compiti relativi all'attività statistica della Regione.

*Art. 2*  
(Collegio sindacale degli enti  
del Servizio sanitario regionale)

**1.** Il collegio sindacale dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è composto da:

- a) un membro designato dall'Assemblea legislativa regionale, con funzioni di presidente;
- b) un membro designato dalla Conferenza permanente regionale socio-sanitaria di cui all'articolo 20 della l.r. 13/2003;
- c) un membro designato dallo Stato.

**2.** Il collegio sindacale dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" è composto da:

- a) un membro designato dall'Assemblea legislativa regionale, con funzioni di presidente;
- b) un membro designato dall'Università Politecnica delle Marche;
- c) un membro designato dallo Stato.

**3.** Il collegio sindacale dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche nord" è composto da:

- a) un membro designato dall'Assemblea legislativa regionale, con funzioni di presidente;
- b) un membro designato dalla Conferenza permanente regionale socio-sanitaria di cui all'articolo 20 della l.r. 13/2003;
- c) un membro designato dallo Stato.

**4.** Il collegio sindacale dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per anziani (INRCA) è composto da tre membri, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto ricovero e cura a carattere scientifico "INRCA" di Ancona), come modificato dall'articolo 5 della presente legge.

*Art. 3*  
(Razionalizzazione delle spese  
per la formazione)

**1.** Al fine di assicurare un adeguato utilizzo delle risorse e di razionalizzare le spese relative alla formazione, la Giunta regionale definisce le indennità e i rimborsi spettanti per l'espletamento delle attività di docenza e di tutoraggio presso la Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione.

**2.** Lo svolgimento da parte di dipendenti regionali delle attività di docenza o di tutoraggio organizzate dalla Scuola dà diritto, purché effettuato al di fuori del normale orario di lavoro, alla corresponsione di un'indennità non superiore al 75 per cento di quella prevista per i docenti o i tutor esterni.

*Art. 4*  
*(Attività di programmazione)*

1. Per le esigenze connesse alla programmazione, la Giunta regionale può:
  - a) costituire un comitato tecnico-scientifico, composto da non più di cinque esperti di particolare qualificazione estranei all'amministrazione regionale, nominati ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 20/2001;
  - b) concludere accordi con le Università per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. I provvedimenti di incarico adottati ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la corresponsione di gettoni di presenza onnicomprensivi, il cui ammontare annuo non può superare i 10.000,00 euro per ogni componente.
3. Nel caso di interventi strategici per la Regione, la Giunta regionale può affidare altresì, mediante selezione pubblica, un incarico di natura occasionale o coordinata e continuativa a docenti universitari dei quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza, nominati ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 20/2001.

*Art. 5*  
*(Modifica alla l.r. 21/2006)*

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 21/2006 è sostituito dal seguente:

"1. Il collegio sindacale dura in carica quanto il consiglio di cui all'articolo 4 ed è composto da:

  - a) un membro designato dal Consiglio regionale, con funzioni di presidente;
  - b) un membro designato dalla Conferenza permanente regionale socio-sanitaria di cui all'articolo 20 della l.r. 13/2003;
  - c) un membro designato dallo Stato."

*Art. 6*  
*(Modifiche alla l.r. 13/2003)*

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

"3. Il Collegio sindacale svolge le funzioni di cui all'articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992."
2. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 13/2003 sono aggiunte in fine le parole: "e dalla normativa regionale vigente".
3. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 13/2003 è soppresso.
4. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 13/2003 è abrogato.

*Art. 7*  
*(Modifiche alla l.r. 20/2000)*

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2010".
2. Il comma 8 dell'articolo 24 della l.r. 20/2000, è sostituito dal seguente:

"8. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7, i soggetti provvisoriamente autorizzati possono proseguire l'attività. Alle strutture pubbliche non si applica, in caso di ampliamento, trasformazione e trasferimento, quanto previsto dall'articolo 7. Le suddette variazioni sono comunicate entro sessanta giorni alla Regione e al Comune."

*Art. 8*  
*(Modifiche alla l.r. 6/1999)*

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 29 marzo 1999, n. 6 (Norme sull'attività statistica nella Regione Marche), è sostituito dal seguente:

"2. Fanno parte del comitato di cui al comma 1:

  - a) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico o

suo delegato;

b) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di informatica o suo delegato;

c) un rappresentante designato dall'ISTAT;

d) tre esperti scelti tra docenti universitari in materie statistiche, economiche, sociali e demografiche."

**2.** Il comma 8 dell'articolo 5 della l.r. 6/1999 è sostituito dal seguente:

"8. Alle indennità e ai rimborsi spese degli esperti di cui alla lettera d) del comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa)."

**3.** Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 6/1999 è sostituito dal seguente:

"1. Il programma statistico regionale individua la programmazione dell'attività statistica di interesse regionale e dei soggetti aderenti al SISTRAR."

**4.** Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 6/1999 sono soppresse le parole: ", viene aggiornato annualmente".

**5.** Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 6/1999 è inserito il seguente:

"3 bis. Il programma statistico regionale è attuato con deliberazione annuale della Giunta regionale, che contiene le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni statistiche da effettuare in ciascun anno di riferimento del programma in corso anche utilizzando i rilevatori statistici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1, lettera o)."

**6.** L'articolo 7 della l.r. 6/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Sistema informativo statistico)

1. Le funzioni di ufficio statistica della Regione previste dall'articolo 6 del d.lgs. 322/1989 sono esercitate unicamente dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico, che svolge, con autonomia tecnica, i seguenti compiti:

a) promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, l'archiviazione e la diffusione dei dati statistici secondo le esigenze proprie dell'amministrazione regionale nell'ambito del programma statistico nazionale e regionale;

b) coordinare e integrare, al fine di assicurare l'unicità di indirizzo tecnico metodologico in materia, l'attività statistica delle strutture organizzative regionali che svolgono attività statistica settoriale, compresi gli osservatori regionali e le agenzie ed enti dipendenti;

c) promuovere iniziative e realizzare una base dati informativa statistica regionale attraverso specifiche indagini e tramite l'accesso a tutte le fonti di dati in possesso dell'amministrazione regionale;

d) predisporre la nomenclatura per la classificazione, gli standard informativi di elaborazione e diffusione e le metodologie statistiche di base, d'intesa con l'ISTAT;

e) attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici della Regione con il Sistema statistico nazionale (SISTAN), secondo le intese definite, tenuto conto degli orientamenti e delle direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (CICIS);

f) predisporre il programma statistico triennale e la deliberazione attuativa annuale di cui all'articolo 6;

g) gestire nell'ambito del bilancio regionale le assegnazioni finanziarie effettuate dallo Stato, dall'ISTAT e da organismi pubblici e privati inerenti le rilevazioni, elaborazioni, studi progettuali e ricerche in materia statistica;

h) coordinare, sotto il profilo della metodologia statistica, i processi di rilevazione ed elaborazione dei dati effettuati dagli organi del SISTRAR, assicurandone l'integrazione con le rilevazioni statistiche di competenza della Regione e promuovendo, in collaborazione con le strutture organizzative competenti in materia di informatica, ampia accessibilità ai dati stessi;

i) fornire al sistema statistico nazionale i dati previsti dal programma statistico nazionale (PSN) relativi all'amministrazione regionale, anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini della successiva elaborazione statistica;

l) collaborare con le altre amministrazioni del SISTAN per l'attuazione delle rilevazioni previste dal PSN;

m) accertare le violazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 322/1989, nei confronti di coloro che non forniscono o forniscono deliberatamente errati i dati richiesti nelle rilevazioni previste nel programma statistico nazionale e nel programma statistico regionale;

n) inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente dell'ISTAT e al Presidente della Giunta regionale un rapporto annuale sull'attività statistica svolta;

o) formare, gestire e aggiornare l'elenco regionale degli intervistatori-rilevatori;

p) predisporre, d'intesa con le strutture competenti del SISTAN e in collaborazione anche con la Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione di cui all'articolo 14 della l.r. 20/2001, percorsi formativi atti a sviluppare capacità umane e professionali adeguate e omogenee negli operatori statistici e i

referenti di settore, sia della Regione che degli altri organismi appartenenti al SISTAR, e nei rilevatori iscritti nell'elenco regionale degli intervistatori-rilevatori;

q) validare le informazioni statistiche ai sensi dell'articolo 10 della presente legge."

7. I riferimenti al servizio sistema informativo statistico di cui alla legge regionale 26 aprile 1990, n. 30 (Organizzazione amministrativa della Regione), abrogata dalla l.r. 20/2001, contenuti nelle disposizioni della l.r. 6/1999 non espressamente modificate dalla presente legge si intendono fatti alla struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico ai sensi della l.r. 20/2001 suddetta.

#### *Art. 9*

*(Modifica alla l.r. 16/2010)*

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010), le parole: "al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle parole: "fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque non oltre il 30 giugno 2011".

#### *Art. 10*

*(Modifica alla l.r. 22/2010)*

1. L'articolo 4 della l.r. 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione) è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Strutture assembleari)

1. Il sistema di valutazione dei dirigenti e del personale dell'Assemblea legislativa è approvato dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Direttore generale e s'ispira ai principi e alle disposizioni previste nei titoli II e III del d.lgs. 150/2009, tenendo altresì conto dell'autonomia dell'organo legislativo e della peculiarità delle funzioni proprie delle strutture assembleari di supporto alle funzioni normative, programmatiche, d'indirizzo e controllo dell'organo stesso.

2. Ai fini dell'elaborazione del sistema di valutazione di cui al comma 1 e delle valutazioni indicate nell'articolo 13 della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale), l'Ufficio di Presidenza può avvalersi del Comitato previsto dal medesimo articolo. Per le medesime finalità può avvalersi del Comitato previsto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge.

3. Nell'ambito dell'Assemblea legislativa:

a) il Programma annuale triennale di cui all'articolo 14 della l.r. 14/2003 e il piano dettagliato degli obiettivi, adottato annualmente dal Direttore Generale previo parere dell'Ufficio di Presidenza, rappresentano il Piano della performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. 150/2009;

b) la relazione sui risultati conseguiti nell'anno precedente, presentata dal Direttore generale all'Ufficio di Presidenza entro il 31 marzo di ogni anno, rappresenta il documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del d.lgs. 150/2009.

4. Il Programma annuale e triennale e la relazione sui risultati conseguiti del Direttore generale sono rispettivamente allegati al bilancio di previsione annuale e al bilancio consuntivo dell'Assemblea e come tali sottoposti al preventivo esame, oltreché dell'Ufficio di Presidenza, rispettivamente della Conferenza dei presidenti dei gruppi e dei Revisori del conto di cui agli articoli 22 e 12 del Regolamento interno dell'Assemblea."

#### *Art. 11*

*(Norme transitorie e finali)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi interessati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le designazioni effettuate non in contrasto con le disposizioni medesime.

2. Fino alla nomina dei nuovi collegi sindacali restano in carica quelli operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Marche.

Ancona, lì 24 Maggio 2011

IL PRESIDENTE  
(Gian Mario Spacca)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
- b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

#### NOTE

**Note all'art. 1, comma 1, lett. a)**

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), è il seguente: "Art. 2 - (*Enti del servizio sanitario regionale*) - 1. Per enti del servizio sanitario regionale si intendono, ai fini della presente legge:

a) l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), con sede in Ancona;

b) le Aziende indicate al comma 1-bis;

c) l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per anziani (INRCA) di Ancona.

1-bis. Per Aziende ospedaliere, ai fini della presente legge, si intendono l'Azienda ospedaliera universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" con sede in Ancona e l'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" con sede a Pesaro.

2. Le Aziende di cui al comma 1 sono dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale ai sensi della normativa statale vigente.

3. L'ASUR è articolata in aree vaste, in zone territoriali e in distretti.

4. Ogni zona territoriale, relativamente alle attività e alle funzioni stabilite dall'atto aziendale di cui all'articolo 5:

a) è dotata di autonomia gestionale e tecnico-professionale;

b) è soggetta a rendicontazione analitica;

c) dà corso alle procedure e agli atti finalizzati all'instaurazione con terzi di rapporti giuridici aventi valenza zonale;

d) provvede alla gestione diretta dei relativi rapporti procedendo all'utilizzazione autonoma dei fattori produttivi e delle risorse assegnate.

5. (*Comma abrogato dall'art. 28, comma 5, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37*)

6. L'Azienda ospedaliera universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi", nata dalla fusione delle aziende ospedaliere "Umberto I" e "G.M. Lancisi e G. Salesi", concorre sia al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione socio sanitaria regionale che alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università. Sono articolazioni organizzative dell'Azienda ospedaliera universitaria i presidi di alta specializzazione di cui all'articolo 17.

6-bis. L'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" è disciplinata dalla legge regionale 22 settembre 2009, n. 21 (Istituzione dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord"). L'INRCA è disciplinato dalla legge regionale 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto ricovero e cura a carattere scientifico "INRCA" di Ancona)."

- Il testo dell'articolo 6 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è il seguente:

"Art. 6 - (*Riduzione dei costi degli apparati amministrativi*) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico-scientifico di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a

seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.

6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate.

7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e

delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.

9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

10. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.

14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di

autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.».

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna S.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predisponde, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno d'intesa tra Ministero dell'economia e delle finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente è scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali - Isai S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal



presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

21-quater. Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.

21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all' articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima celerità del versamento del ricavato dell'alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonché la restituzione all'avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.

21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all' articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.

21-septies. All' articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola: «immediatamente» è soppressa."

#### **Nota all'art. 1, comma 1, lett. b)**

Il testo dell'articolo 14 della l.r. 15 ottobre 2010, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), è il seguente:

"Art. 14 - (*Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione*) - 1. La scuola di formazione assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale nonché del personale di altre pubbliche amministrazioni, previa intesa con le stesse.

2. L'organizzazione e la gestione dei corsi è effettuata direttamente dalla scuola, che a tal fine può avvalersi della collaborazione professionale di esperti, istituti ed università.

3. Con apposito regolamento, da sottoporre al Consiglio regionale, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della scuola."

**Nota all'art. 2, commi 1, lett. b), 3, lett. b)**

Per il testo dell'articolo 20 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, vedi nella nota all'articolo 6, comma 4.

**Nota all'art. 2, comma 4**

Per il testo del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, vedi nella nota all'articolo 5, comma 1.

**Nota all'art. 4, commi 1, lett. a) e 3**

Il testo dell'articolo 19 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), è il seguente:

"Art. 19 - (*Incarichi di collaborazione*) - 1. La Giunta regionale, per lo svolgimento dei propri compiti in ordine alla programmazione previa verifica da parte del Comitato di direzione della mancanza di specifiche professionalità all'interno dell'ente, può affidare studi, ricerche e attività di collaborazione coordinata e continuativa ad università, istituti, enti, docenti universitari, professionisti ed altri esperti dei quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza

2. I provvedimenti di incarico devono contenere l'indicazione dello specifico oggetto della prestazione, delle modalità di espletamento, del termine, dell'ammontare del compenso previsto, delle modalità di verifica dei risultati, nonché delle strutture di riferimento.

3. I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui si riferisce.

4. Gli incarichi sono conferiti dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale il parere s'intende favorevole; il termine può essere sospeso una sola volta per chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio.

5. La Giunta regionale può inoltre avvalersi della collaborazione a titolo consultivo di comitati o nuclei da essa costituiti e composti da dipendenti regionali e da esperti di particolare qualificazione estranei all'amministrazione regionale. Gli incarichi ai componenti estranei all'amministrazione regionale sono conferiti con le modalità previste dai commi 2, 3 e 4.

6. Con il provvedimento di istituzione, di cui al comma 5, la Giunta regionale determina, per ogni comitato, la composizione e la durata, comunque non superiore a quella della legislatura."

**Nota all'art. 5, comma 1**

Il testo vigente dell'articolo 7 della l.r. 21 dicembre 2006, n.21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 7 - (*Collegio sindacale*) - **1. Il collegio sindacale dura in carica quanto il consiglio di cui all'articolo 4 ed è composto da:**

**a) un membro designato dal Consiglio regionale, con funzioni di presidente;**

**b) un membro designato dalla Conferenza permanente regionale socio-sanitaria di cui all'articolo 20 della l.r. 13/2003;**

**c) un membro designato dallo Stato.**

2. Per quanto non previsto, si applica la normativa regionale relativa al collegio sindacale delle aziende del servizio sanitario."

**Nota all'art. 6, commi 1, 2 e 3**

Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 20 giugno 2003, n.13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 4 - (*Organi delle Aziende*) - 1. Sono organi dell'ASUR il direttore generale e il collegio sindacale.

2. Il Direttore generale, nominato con le modalità di cui all'articolo 3-bis del d.lgs. n. 502/1992, ha la rappresentanza legale dell'Azienda, è responsabile della gestione aziendale ed è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 502/1992, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, nonché dal responsabile dei servizi di integrazione socio-sanitaria. Questi ultimi, ciascuno per le tematiche di propria competenza, formulano proposte e pareri al Direttore generale in ordine alla pianificazione, al coordinamento, al monitoraggio e alla verifica dei percorsi e dei processi relativi alle materie ricomprese nelle aree di rispettiva competenza. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina i requisiti di idoneità del responsabile dei servizi di integrazione socio-sanitaria.

**3. Il Collegio sindacale svolge le funzioni di cui all'articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992.**

4. Il direttore generale convoca periodicamente i coordinatori di area vasta. I coordinatori di area vasta, in particolare, sono sentiti in merito:

a) all'individuazione delle innovazioni di prodotto per soddisfare le necessità e le preferenze degli utilizzatori dei servizi, nell'ambito dei piani di attività dell'ASUR;

b) alla definizione dei programmi di sviluppo delle risorse umane e delle azioni organizzative necessarie per l'attuazione delle strategie aziendali, inclusi i processi di mobilità del personale conseguenti alla riorganizzazione, nonché la

- consistenza e le variazioni delle dotazioni organiche delle strutture operanti nei diversi ambiti;
- c) alla promozione dell'integrazione dei servizi dell'ASUR anche con quelli svolti dai soggetti esterni, inclusa la definizione, il monitoraggio e la verifica degli accordi contrattuali con gli altri enti del servizio sanitario regionale e con erogatori privati, nonché con gli enti locali, sia nell'ambito di programmi intersettoriali di prevenzione sia per le attività socio-assistenziali;
- d) alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- e) alla definizione dei contenuti dell'atto aziendale;
- f) all'elaborazione di proposte ed istruzioni finalizzate ad assicurare comportamenti uniformi da parte delle strutture decentrate.

5. Gli organi delle aziende ospedaliere, le relative funzioni e le modalità di nomina sono quelli stabiliti dal d.lgs. n. 502/1992, nonché, per l'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi", dal d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) **e dalla normativa regionale vigente. [...]**

6. Per l'effettuazione delle nomine di propria competenza, la Giunta regionale istituisce un elenco al quale vengono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3-bis del d.lgs. n. 502/1992.

7. Il compenso del Direttore generale dell'ASUR è stabilito dalla Giunta regionale. Il compenso dei direttori generali delle Aziende ospedaliere, dei coordinatori di area vasta e dei direttori di zona, articolato per fasce omogenee in relazione ai posti letto, alla popolazione servita e all'entità del budget assegnato, è stabilito dalla Giunta regionale in misura inferiore al compenso stabilito dalla Giunta regionale medesima per il Direttore generale dell'ASUR.

8. Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Direttore generale dell'ASUR procede alla verifica dei risultati conseguiti dai coordinatori di area vasta e dai direttori di zona e, conseguentemente, alla conferma o meno degli stessi. Il Direttore generale dell'ASUR, qualora ricorrano le circostanze di cui all'articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992, procede alla risoluzione del contratto con i direttori di zona."

#### **Nota all'art. 6, comma 4**

Il testo vigente dell'articolo 20 della l.r. 20 giugno 2003, n.13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 20 - (*Conferenza permanente regionale socio-sanitaria*) - 1. Al fine di assicurare la partecipazione degli enti locali alla programmazione sanitaria regionale e locale e alla verifica dei risultati ottenuti, è istituita la Conferenza permanente regionale socio-sanitaria, costituita dai Presidenti delle Conferenze dei Sindaci delle zone territoriali, dai Presidenti delle Province e da un rappresentante delle comunità montane designato dal Presidente dell'UNCHEM, con il compito di esprimere parere:

- a) sui programmi aziendali, sui bilanci pluriennali di previsione, sui bilanci economici preventivi e sui bilanci di esercizio delle zone e delle aziende ospedaliere;
- b) sugli accordi con le università;
- c) sulla valutazione dell'operato del Direttore generale dell'ASUR e delle Aziende ospedaliere anche ai fini della verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati e della valutazione relativa alla funzionalità dei servizi ed alla loro razionale distribuzione sul territorio (60);

*c-bis) (Lettera abrogata dall'art. 14, comma 2, l.r. 22 novembre 2010, n. 17)*

#### **2. (Comma abrogato)**

3. La Conferenza, per l'integrazione socio-sanitaria e la formalizzazione di accordi di programma, può proporre alla Regione eventuali modificazioni della delimitazione territoriale delle zone territoriali e dei distretti."

#### **Nota all'art. 7, commi 1 e 2**

Il testo vigente dell'articolo 24 della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 24 - (*Autorizzazioni provvisorie*) - 1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività sanitarie previste all'articolo 5, comma 1, possono proseguire la loro attività sino al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 6, purché rispettino la normativa vigente in materia igienico - sanitaria e di sicurezza del lavoro. Gli stessi devono adeguare le strutture sanitarie ai requisiti minimi previsti all'articolo 6, comma 1, entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente. I termini previsti per l'adeguamento ai requisiti minimi decorrono a partire dal **31 dicembre 2010**. I soggetti di cui al comma 4 possono effettuare in qualsiasi momento verifiche ed eventuali controlli ispettivi.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono richiedere il rilascio dell'autorizzazione entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera della Giunta regionale concernente i requisiti minimi di cui all'articolo 6. Decorso inutilmente tale termine il Comune dispone l'immediata chiusura della struttura e la cessazione dell'attività.

3. La richiesta di cui al comma 2 contiene le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti i requisiti minimi.

4. Il Comune invia le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 3 per le strutture previste all'articolo 7, comma 2, lettera a), al servizio competente in materia di sanità della Giunta regionale e per le strutture previste all'articolo 7, comma 2, lettera b), al dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio.

5. I soggetti di cui al comma 4 effettuano verifiche ed eventuali controlli ispettivi concernenti il rispetto dei requisiti minimi entro dodici mesi dal ricevimento della domanda. L'esito della verifica è comunicato al Comune.

6. Il Comune rilascia entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5:

- a) l'autorizzazione di cui all'articolo 8 se la struttura possiede i requisiti minimi previsti all'articolo 6;
- b) l'autorizzazione provvisoria se la struttura possiede solo parte dei requisiti minimi. L'autorizzazione viene concessa per il periodo strettamente necessario per l'adeguamento, nel rispetto dei termini indicati nella delibera della Giunta regionale prevista al comma 1.

7. Ai soggetti provvisoriamente autorizzati il Comune concede l'autorizzazione di cui all'articolo 8 previa verifica dell'effettivo possesso dei requisiti minimi. In caso di esito negativo della verifica il provvedimento di diniego dell'autorizzazione è comunicato al soggetto richiedente.

**8. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7, i soggetti provvisoriamente autorizzati possono proseguire l'attività. Alle strutture pubbliche non si applica, in caso di ampliamento, trasformazione e trasferimento, quanto previsto dall'articolo 7. Le suddette variazioni sono comunicate entro sessanta giorni alla Regione e al Comune."**

#### **Nota all'art. 8, commi 1 e 2**

Il testo vigente dell'articolo 5 della l.r. 29 marzo 1999, n.6 (Norme sull'attività statistica nella Regione Marche), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 5 - (Comitato tecnico scientifico per il SI.STA.R.) - 1. È istituito il comitato tecnico scientifico per il SI.STA.R.

#### **2. Fanno parte del comitato di cui al comma 1:**

- a) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico o suo delegato;
- b) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di informatica o suo delegato;
- c) un rappresentante designato dall'ISTAT;
- d) tre esperti scelti tra docenti universitari in materie statistiche, economiche, sociali e demografiche.

3. Il comitato provvede a:

- a) fornire il supporto metodologico e scientifico per le attività statistiche svolte dalla Regione e dagli Enti facenti parte del SI.STA.R.;
  - b) esprimere pareri, se richiesti dalla Giunta regionale, in merito alle richieste di acquisizioni di dati statistici che comportano un onere per l'amministrazione, o stipulare convenzioni; il procedimento delle richieste è svolto dal servizio sistema informativo statistico;
  - c) esprimere pareri:
    - 1) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, conservazione e diffusione dei dati;
    - 2) sull'osservanza delle direttive di indirizzo e coordinamento tecnico emanate dall'I.S.T.A.T., ai sensi degli articoli 3 e 5 del d.lgs. n. 322 del 1989.
4. Il comitato è nominato con delibera della Giunta regionale sentita la Commissione conciliare competente e resta in carica per l'intera legislatura regionale nel corso della quale è stato istituito e comunque fino all'istituzione del nuovo comitato.

5. Il comitato elegge al suo interno un presidente che lo convoca e ne coordina l'attività.

6. La segreteria del comitato è assicurata dal personale del servizio sistema informativo statistico.

7. Il comitato, ove necessario, si avvale dei rappresentanti statistici di settore di cui all'art. 4, comma 2, lettera d), della presente legge.

**8. Alle indennità e ai rimborsi spese degli esperti di cui alla lettera d) del comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa)."**

#### **Nota all'art. 8, commi 3, 4 e 5**

Il testo vigente dell'articolo 6 della l.r. 29 marzo 1999, n.6 (Norme sull'attività statistica nella Regione Marche), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 6 - (*Programma statistico regionale - P.S.R.*) - 1. **Il programma statistico regionale individua la programmazione dell'attività statistica di interesse regionale e dei soggetti aderenti al Sistar.**

2. Il programma è predisposto dal servizio sistema informativo statistico con la collaborazione dei referenti statistici di settore di cui al comma 2 dell'art. 8 della presente legge, secondo le indicazioni della commissione per le statistiche regionali e tenuto conto delle esigenze dei soggetti aderenti al SI.STA.R.

3. Il programma statistico regionale ha durata triennale [...] ed è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, con le modalità di cui all'art. 7, comma 2, della l.r. 5 settembre 1992, n. 46.

**3 bis. Il programma statistico regionale è attuato con deliberazione annuale della Giunta regionale, che contiene le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni statistiche da effettuare in ciascun anno di riferimento del programma in corso anche utilizzando i rilevatori statistici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1, lettera o).**

4. Il programma statistico regionale si raccorda al programma statistico nazionale di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 322 del 1989, in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature. La Giunta regionale, tramite il servizio sistema informativo statistico, comunica all'I.S.T.A.T. le rilevazioni statistiche di interesse regionale ai fini dell'inserimento nel programma statistico nazionale."

#### **Nota all'art. 9, comma 1**

Il testo vigente del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 15 novembre 2010, n.16 (Assestamento del bilancio 2010), così

come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 20 - (*Modifica alla l.r. n. 39/1997*) - *Omissis*

2. La durata in carica del Consiglio dei marchigiani all'estero operante alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogata **fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque non oltre il 30 giugno 2011.**"

**a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:**

\* Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 75 del 15 febbraio 2011;

\* Relazione della II Commissione assembleare permanente in data 11 aprile 2011;

\* Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 17 maggio 2011, n. 44.

**b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:**

SEGRETERIA GENERALE.